



*Comune di sciacca*

*(Provincia di Agrigento)*

*Assessorato alle Politiche Giovanili*

*Regolamento*  
*Della Consulta Comunale Giovanile*

*(Deliberazione di C. C. n. 208 del 25.10.2005)*

*(Deliberazione di C. C. n. 6 del 17.01.2013 Modifiche)*

### **Art. 1**

È istituita, con deliberazione del Consiglio comunale n. 208 del 25.10.2005, la Consulta Comunale Giovanile di Sciacca quale organo consultivo del Consiglio comunale in materia di politiche giovanili.

La Consulta Comunale Giovanile rappresenta le esigenze dei giovani, elabora proposte, propone convegni e manifestazioni tesi a migliorare la condizione delle nuove generazioni, esprime parere su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano le problematiche giovanili e sul bilancio di previsione dell'Amministrazione comunale sempre in relazione alle tematiche di pertinenza della consulta.

Tale parere non ha carattere vincolante.

La sede della Consulta Comunale Giovanile è il Palazzo Comunale.

La Consulta Comunale Giovanile è composta:

- 1) dall'Ufficio di Presidenza, composto da 1 Presidente, 1 Vicepresidente e da 7 membri eletti dall'Assemblea;
- 2) dal Consiglio Direttivo formato da 1 componente per ogni associazione.

### **Art. 2**

La Consulta Comunale Giovanile è convocata dal Presidente.

Si riunisce almeno una volta al mese, ovvero ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o almeno un terzo dei suoi componenti.

Le convocazioni devono essere recapitate a mezzo posta o via e-mail a cura del Comune di Sciacca con almeno sette giorni feriali di anticipo rispetto alla data fissata e devono contenere l'ordine del giorno delle sedute, che si svolgono, di norma, presso il Comune di Sciacca.

In caso di convocazione straordinaria ed urgente la stessa può essere effettuata a mezzo di chiamata telefonica o a mezzo telefax, sms o e-mail entro le 24 ore prima della seduta.

L'assessore alle Politiche Giovanili può partecipare alle sedute su invito del Presidente della Consulta. In nessun caso può prendere parte alle votazioni. La Consulta Comunale Giovanile è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili ed è convocata almeno una volta al mese. Le sedute dell'Assemblea sono valide se presente in prima convocazione la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea; in seconda convocazione, che può avvenire dopo un'ora dalla prima convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno 2/5 dei componenti.

Le delibere dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voto prevale il voto del Presidente, lo stesso ha facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Comunale Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio comunale.

### **Art.3**

La qualità di componente della Consulta si perde per:

1. dimissione;
2. decadenza, quando ricorrono le condizioni previste dal successivo art. 4;
3. revoca per giusta causa.

#### **Art. 4**

Ogni organizzazione aderente alla Consulta Comunale Giovanile deve nominare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, un rappresentante effettivo e uno supplente in età compresa tra i 14 e i 27 anni.

Sia il rappresentante effettivo che quello supplente perdono l'appartenenza alla Consulta se per tre volte consecutive non prendono parte all'Assemblea senza darne giustificato motivo al Presidente.

Sarà cura del Presidente richiedere all'Associazione la sostituzione dei membri esclusi.

Nel caso si verifichi per due volte consecutive l'esclusione del membro di una stessa associazione, quest'ultima perde il diritto di partecipazione alla Consulta Giovanile.

#### **Art. 5**

La Consulta Comunale Giovanile presenta semestralmente al Consiglio Comunale una relazione contenente l'attività svolta.

#### **Art. 6**

All'inizio di ogni Assemblea della Consulta dovrà essere approvato il verbale della seduta precedente.

Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data e argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

#### **Art. 7**

Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quello della presentazione. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dai 2/3 dei membri della Consulta. Le modifiche dello Statuto devono essere, tramite l'Assessore alle Politiche Giovanili, trasmesse al Consiglio Comunale per l'esame.

#### **Art. 8**

Le Associazioni che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta Giovanile devono farne richiesta per iscritto all'Assessore preposto, che ne verifica i requisiti e la inserisce per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Per l'adesione si dovrà ottenere una maggioranza semplice dei componenti.

La decisione deve essere comunicata per iscritto, a cura del Presidente, all'Organizzazione che ne ha fatto richiesta.

In caso di accettazione l'organizzazione dovrà segnalare il membro effettivo ed il membro supplente, ed entrerà a far parte della Consulta nella seduta successiva all'accettazione.

#### **Art. 9**

La Consulta ha sede presso il Comune, il quale fornisce anche i mezzi ed il personale per il servizio di segreteria, che ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) compilare ed aggiornare l'elenco nominativo dei membri della Consulta;
- b) curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui sopra;
- c) tenere i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi organi.

#### **Art. 10**

Il Consiglio Direttivo della Consulta, a maggioranza semplice, può nominare commissioni tecniche e gruppi di lavoro su tematiche specifiche.

Possono essere istituite commissioni permanenti e non e gruppi di lavoro speciali con il compito di esaminare problemi singoli, che meritino uno studio ed un dibattito più particolareggiato.

Le commissioni sono composte da un minimo di quattro membri della Consulta, di cui uno svolge le funzioni di referente responsabile.

Le commissioni esaminano e formulano le proposte alla riunione plenaria, riferiscono sulla loro attività e ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità.

#### **Art. 11**

Ciascun componente della Consulta può presentare proposte in forma scritta al Presidente e l'Assemblea plenaria delibera.

#### **Art. 12**

I membri della Consulta Comunale Giovanile, che si richiamano ad una stessa Associazione, scuola, gruppo o movimento, possono costituire dei raggruppamenti, con l'obiettivo di aggregare i componenti di medesima ispirazione.

#### **Art. 13**

La Consulta per lo svolgimento di attività che necessitano di risorse economiche oltre che a farne richiesta all'amministrazione comunale dovrà anche attivarsi attraverso sponsorizzazioni e/o donazioni che dovranno essere registrate in un apposito registro delle entrate e delle uscite.

#### **Art. 14**

##### **Norma finale**

Il Presente regolamento entra in vigore dalla sua approvazione e la sua modifica può essere proposta al Consiglio comunale dalla maggioranza dei due terzi dell'Assemblea della Consulta Comunale Giovanile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.